

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 6 del 06-04-2021**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2021.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 31.03.2021, è stato approvato lo schema del rendiconto di bilancio 2020;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

*“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)*

*2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)*”

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Castelpizzuto appartiene alla fascia demografica A (popolazione al 31.12.2019: n. 157 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50% **(A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50% **(B)**;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2018-2020 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Castelpizzuto è pari al 52,79%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

Rilevato quindi che per l'anno 2021:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno 2020: € 121.478,82 (v. punto I) in All. 1);
- è necessario che il Consiglio comunale programmi un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a **(B)**, incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale;
- nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il *turn over* disponibile;

Visto il prospetto: All. 1): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

- 1) di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2021 al Comune di Castelpizzuto è pari al 33,50%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);
- 2) di prendere atto che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa **(B)**;
- 3) di dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2021 è pari a € 121.478,82 come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria e al Segretario comunale, per quanto di competenza;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 06-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-04-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 06-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA CARANCI CARLA

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO  
2020**

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020  
(AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)

<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>		
U.1.01.01.00.000	RetrIBuzioni lorde		97.440,92 €
U.1.01.01.01.000	ResubBuzioni in denaro		0,00 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni preesistenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		81.936,60 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.000,00 €
U.1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato		12.502,54 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		0,00 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni preesistenti corrisposti al personale a tempo determinato		9.346,88 €
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		0,00 €
U.1.01.01.01.007	Strordinario per il personale a tempo determinato		0,00 €
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		0,00 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca		0,00 €
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale		301,10 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per anni nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale		0,00 €
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto		0,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.		301,10 €
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>		22.164,74 €
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		22.164,74 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		9,00 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		9,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		9,00 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		0,00 €
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali		0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari		0,00 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo		0,00 €
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale		0,00 €
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza		0,00 €
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza		0,00 €
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso		0,00 €
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.		0,00 €
<b>U.1.01.02.03.000</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)</b>		1.573,29 €
U.1.01.02.03.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00 €
U.1.01.02.03.002	Quota LSU in carico all'ente		0,00 €
U.1.01.02.03.003	Collaborazioni coordinate e a progetto		0,00 €
U.1.01.02.03.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		1.573,29 €
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020</b>			

<b>ECCEZIONE 1</b>	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in lire)		0,00 €
<b>ECCEZIONE 2</b>	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DIETRARRE)		0,00 €
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO</b>			

<b>CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)</b>						
<b>ND</b>	<b>Residui disponibili</b>	<b>Anno cessazione</b>	<b>Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni</b>	<b>Quota già utilizzata</b>	<b>Quota ancora utilizzabile</b>	
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €	
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €	
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €	
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €	
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018	37.815,99 €		37.815,99 €	
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019		4.457,93 €	-4.457,93 €	
	<b>TOTALE</b>		<b>37.815,99 €</b>	<b>4.457,93 €</b>	<b>33.358,06 €</b>	

(\*) Per il dettaglio riguardante i singoli anni, fare riferimento al mod. W94769.1.09 Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni

**PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020**

		ANNO 2021	ANNO 2020	FASCIA a
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2021	2020	
Popolazione al 31 dicembre		2020	2020	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020		
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2019			
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018 2019 2020		
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020		
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			52,79%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			20,50%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			33,50%
	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))	0		
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi	121.478,82 €		
	Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))	75.232,81 €		
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - Enti virtuosi		2021	29,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - Enti virtuosi (a1) * (h)	21.817,51 €		
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") - Enti virtuosi	33.358,06 €		
	Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - Enti virtuosi (a1) + (i) + (l)	130.408,38 €		
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - Enti virtuosi (m) < (n)	121.478,82 €		
		0,00 €		
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2021		(a) + (o) oppure (a1)
				121.478,82 €

**NOTA BENE:**

Se (c) è maggiore di (d) ma è inferiore a (e), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (c) è maggiore di (d) e maggiore di (e), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (i) è maggiore di (f), l'incremento di spesa (o) non può essere superiore a (f).



<b>FASCE DEMOGRAFICHE</b>		<b>A</b>	<b>VALORE SOGLIA</b>	<b>FASCIA</b>
<b>DA</b>	<b>A</b>			
	0	999	29,50%	a
	1.000	1.999	28,60%	b
	2.000	2.999	27,60%	c
	3.000	4.999	27,20%	d
	5.000	9.999	26,90%	e
	10.000	59.999	27,00%	f
	60.000	249.999	27,60%	g
	250.000	1.499.999	28,80%	h
	1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 ▼				
<b>2019</b>				
<b>VALORE SOGLIA</b>			<b>29,50%</b>	<b>a</b>

**FASCE DEMOGRAFICHE**

**VALORI SOGLIA**

DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2020	153					
<b>VALORI SOGLIA</b>		<b>23,00%</b>	<b>29,00%</b>	<b>33,00%</b>	<b>34,00%</b>	<b>35,00%</b>